



Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani

Iscritta nell'elenco delle associazioni di cui all'art. 26 del d. lgs. n. 206/2007 del Ministero della Giustizia con decreto del 08.02.2013

Iscritta nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013

Membro dell'Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza – Ministero Pari Opportunità e Famiglia

Delegazione Italiana della Federazione Europea dei Professionisti della Pedagogia (FEPP)

Sede legale e domicilio postale: via della Sforzesca 1, 00185 Roma – email: anpe@anpe.it – C.F. 96154980583

LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE PERMANENTE DEL PEDAGOGISTA

approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale il 15.12.2007

modificate dal Consiglio Direttivo Nazionale il 18.05.2013

modificate dal Consiglio Direttivo Nazionale il 29.09.2018

PREMESSA

Le presenti Linee Guida sulla Formazione Permanente del Pedagogista sostituiscono quelle approvate nel 2007 e successivamente modificate nel 2013, comprendendo anche il Vademecum sull'Obbligo Formativo approvato nel medesimo anno.

Le Linee Guida sulla Formazione Permanente del Pedagogista (LFPP) definiscono il percorso di aggiornamento permanente del pedagogista ANPE che si divide in:

- Aggiornamento Professionale di Base (APB);
- Formazione Professionale Continua (FPC).

Esse sono volte ad assicurare e garantire a tutti i Soci il mantenimento e l'approfondimento delle proprie competenze tecniche e professionali.

Tale formazione diviene, ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 206/2007 e Legge n. 4/2013) e dei Regolamenti Associativi, il presupposto per garantire la qualità e il valore della prestazione professionale e costituisce un obbligo deontologico, alla cui osservanza sono impegnati i soci e il Consiglio Direttivo Nazionale, in relazione ai compiti e alle attribuzioni definite dallo Statuto e dal Regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ritiene che non possano essere ignorate o sottovalutate le difficoltà che potrebbero insorgere in sede di applicazione delle presenti Linee Guida, come non è trascurabile il rischio che gli accertamenti dell'effettivo adempimento dell'obbligo formativo possano ridursi ad adempimenti meramente burocratici. Tuttavia il processo di formazione continua costituisce uno stimolo notevole al progressivo perfezionamento della cultura della professione di pedagogista, adeguandola allo sviluppo scientifico degli studi concernenti il profilo e le competenze professionali. In tal modo si contribuisce ad assicurare ai soci una sempre migliore qualità delle loro prestazioni professionali, si rafforza e si incrementa l'apprezzamento sociale, di cui essi debbono poter godere nell'adempimento delle loro funzioni.

FINALITÀ

L'ANPE con l'approvazione e l'attuazione delle Linee Guida sulla formazione, vuole mantenere, approfondire ed estendere la conoscenza e la competenza tecnica e professionale del socio pedagogista anche ai fini dell'attestazione di competenza, come previsto dalla normativa vigente. Tale finalità si basa sui seguenti principi generali:

1. La formazione continua costituisce obbligo deontologico per tutti gli iscritti, pertanto ogni socio è tenuto a compiere attività di aggiornamento, sviluppo e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, per assicurare ai destinatari degli interventi l'erogazione di prestazioni professionali di alto livello qualitativo, secondo le correnti prassi e tecniche professionali ed eventuali disposizioni normative a tutela dell'interesse pubblico;
2. Per i soci aderenti la formazione rappresenta uno dei requisiti di accesso alla prova attitudinale per l'iscrizione alla Lista dei Soci Ordinari così come stabilito dal Regolamento interno, mentre per i soci ordinari rappresenta la condizione per ottenere l'Attestazione di Qualità e di Qualifica Professionale dei Servizi prestati dagli Associati e mantenere la regolare iscrizione, ai sensi della normativa vigente;
3. La formazione continua è volta al miglioramento e al perfezionamento professionale e il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il valore della prestazione professionale del pedagogista;
4. L'adempimento dell'obbligo della formazione continua costituisce il requisito minimo richiesto al socio per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti;
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale promuove lo svolgimento della formazione continua, individuando i nuovi settori di sviluppo professionale e favorendo l'ampliamento

- dell'offerta formativa. Lo stesso Consiglio Direttivo Nazionale può avvalersi delle strutture formative a esso collegate e vigila sull'adempimento da parte delle sedi regionali dei compiti a esse delegati, nonché sull'adempimento dell'obbligo formativo da parte dei soci;
6. Il Consiglio Direttivo può inoltre promuovere formazione attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa, accordi, convenzioni con Istituzioni, Enti sia pubblici che privati, Associazioni, enti di formazione professionale.
 7. Il Consiglio Direttivo Nazionale o i Consigli Direttivi Regionali favoriscono la formazione gratuita in misura tale da consentire a ogni iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo, realizzando eventi formativi non onerosi. A tal fine essi utilizzeranno risorse proprie o derivanti da sovvenzioni o contributi erogati da enti pubblici o privati.

A. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DI BASE (APB)

A.1 Aspetti descrittivi

L'aggiornamento professionale di base si rivolge a tutti i Soci dell'ANPE e rappresenta:

- l'attività volta ad assicurare e garantire che il socio mantenga, approfondisca ed estenda le proprie conoscenze tecniche e professionali;
- l'attività di aggiornamento e di approfondimento delle conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale.

Esso si realizza mediante la partecipazione a eventi informativi, il cui svolgimento è caratterizzato da comunicazioni fornite ai partecipanti, da laboratori e da diffusione e commento critico di informazioni cartacee, tenuto conto della tipologia e delle modalità di diffusione, anche informatiche, degli eventi medesimi.

Le attività possono essere organizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale, singolarmente o con enti convenzionati, dalle Sedi Regionali singole o accorpate.

A.2 Contenuti degli eventi formativi

Gli eventi formativi devono avere come oggetto le materie inerenti l'attività professionale del pedagista e le normative inerenti le associazioni di professioni non regolamentate e in particolare:

- lo statuto, i regolamenti interni, l'ordinamento professionale interno;
- le conoscenze del profilo professionale e dei compiti professionali;
- le norme di deontologia e le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione di studi professionali;
- le norme associative interne;
- la tutela della privacy;
- la normativa nazionale e regionale ed europea, soprattutto quella riguardante i campi di intervento del pedagista;
- la normativa nazionale e regionale nel campo delle professioni non regolamentate;
- le professioni pedagogiche e le loro declinazioni;
- i bandi comunali, regionali ed europei.

B. FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (FPC)

B.1 Aspetti descrittivi

- La formazione professionale continua è presupposto per la qualità e il valore della prestazione professionale ed è garanzia di tutela dell'interesse pubblico in materia di educazione e formazione. Essa è un'attività volta ad assicurare e garantire che il pedagista

ANPE iscritto alla Lista dei Soci Ordinari mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e specialistica professionale.

- La formazione continua è un'attività di aggiornamento e di approfondimento delle competenze tecniche e specialistiche sulle materie oggetto di esercizio della prestazione professionale del pedagogo. Essa non sostituisce, ma completa lo studio e la ricerca individuali, che costituiscono il presupposto per l'esercizio dell'attività professionale, e si realizza mediante la partecipazione a eventi formativi, il cui svolgimento è caratterizzato da interrelazione e confronto di esperienze professionali tra i partecipanti, tenuto conto della tipologia e delle modalità di diffusione, anche informatiche, degli eventi medesimi.
- Gli eventi formativi devono avere ad oggetto le materie inerenti l'attività professionale del pedagogo e in particolare le tematiche pedagogiche, educative e formative nei diversi campi in cui esso opera.
- A ciascun evento formativo corrisponde un numero di crediti formativi, attribuito e definito dal Consiglio Direttivo Nazionale o Regionale competente, in relazione al contenuto e alle caratteristiche dell'evento, come descritto dalla tabella riportata successivamente.

B.2 Eventi formativi

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, costituiscono attività di formazione professionale continua i seguenti eventi formativi, tenuti anche all'estero o in forma telematica, purché sia possibile il controllo dell'avvenuta partecipazione del professionista, aventi ad oggetto:

- corsi di aggiornamento e di formazione permanente, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde ed eventi simili, organizzati e gestiti da istituzioni, enti pubblici, università, organismi nazionali e internazionali;
- corsi di aggiornamento e di formazione, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde ed eventi simili, organizzati e gestiti da enti privati solo se riconosciuti ai fini interni o patrocinati dall'ANPE;
- congressi, convegni, seminari, giornate di studio, tavole rotonde ed eventi simili, organizzati e gestiti dall'associazione o dalle sue sedi periferiche;
- corsi di aggiornamento e di formazione, organizzati e gestiti dalle branches dell'associazione.

B.3 Attività formative

- Attività di docenza, docenza occasionale o tutoraggio nelle materie pedagogiche, educative e formative organizzate e gestite da istituzioni, università, enti pubblici o privati, questi ultimi riconosciuti ai fini interni dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- pubblicazioni in materie attinenti alla pedagogia su riviste specializzate a diffusione nazionale e internazionale, anche on-line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati su argomenti pedagogici, educativi e formativi;
- relazioni in eventi formativi;
- partecipazione alle commissioni esaminatrici per concorsi pubblici o per lo svolgimento della prova attitudinale per l'iscrizione alla Lista dei Soci Ordinari dell'ANPE;
- attività di tutoring nel praticantato professionale per l'iscrizione alla Lista dei Soci Ordinari;
- altre attività, purché approvate e deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- partecipazione ad iniziative ed eventi organizzati da Enti pubblici (Regione, Asl, etc.).

DOVERE DELLA FORMAZIONE.

La formazione continua è un dovere deontologico per il socio che sceglie in piena libertà e autonomia, in relazione alle proprie esigenze ed esperienze professionali, nel rispetto delle norme interne all'associazione.

DURATA E CONTENUTO DELL'OBBLIGO.

1. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale e l'unità di misura di detta formazione è il **credito formativo**.
2. I soci iscritti da almeno un anno, devono aver conseguito minimo cinque crediti.
3. Ogni iscritto alla Lista dei Soci Ordinari deve conseguire nel triennio almeno 40 (quaranta) crediti formativi, attribuiti secondo la tabella di seguito indicata, di cui almeno 12 (dodici) debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. Ogni socio ordinario ha, inoltre, l'obbligo di acquisire almeno 4 (quattro) crediti formativi nel triennio che devono derivare da attività o eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale, la deontologia e la normativa di riferimento delle attività o dei servizi riguardanti l'applicazione delle pratiche pedagogiche e così come previsto al precedente punto A.2.
4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere in relazione alle proprie esigenze e ai settori di attività professionale esercitata come pedagoga.
5. Per i soci aderenti la formazione continua deve essere svolta sotto la propria responsabilità, secondo quanto previsto dalla Legge 4/2013 e comunque deve comprendere l'acquisizione di almeno 4 (quattro) crediti complessivi nel triennio, inerenti eventi formativi aventi ad oggetto le finalità e i regolamenti dell'organizzazione associativa e dell'ordinamento professionale interno, la deontologia, la normativa di riferimento delle attività o dei servizi riguardanti l'applicazione delle pratiche pedagogiche.

ADEMPIMENTI DEGLI ISCRITTI.

1. Il socio deve attestare l'assolvimento dell'obbligo formativo secondo le modalità e i tempi previsti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Ogni iscritto deve documentare l'effettivo svolgimento dell'attività di formazione, attraverso la presentazione di un'autocertificazione o di attestati che dimostrino l'assolvimento del dovere formativo esibendoli, se richiesti, anche al fine di ottenere il rilascio dell'attestazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

ESONERI

Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento in materie pedagogiche e i cultori della materia.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, su domanda dell'interessato, può esonerare anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:

- Gravidanza, parto, adempimenti previsti dalla legge collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio o altre condizioni personali;
- interruzione per un periodo non inferiore ai sei mesi, dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- Frequenza in Italia o all'estero, di corsi universitari o post universitari, dottorato di ricerca, master, corsi di perfezionamento;
- Superamento di 40 anni di esercizio professionale;
- Superamento di 65 anni di età.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, su domanda dell'interessato, esonera anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, in altre ipotesi particolari di carattere eccezionale, da definire e valutare di volta in volta.

ACCERTAMENTO DELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO.

1. La partecipazione a un evento formativo, adeguatamente documentata, costituisce la normale modalità di adempimento dell'obbligo formativo.
2. Il socio, in sostituzione degli attestati di partecipazione agli eventi formativi, può anche presentare, entro i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale, relazione autocertificata indicante gli eventi formativi seguiti nell'anno di riferimento e la durata degli stessi, precisando altresì il numero di ore frequentate.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale regola le modalità di rilascio degli attestati di partecipazione, stabilisce le modalità e i tempi di dichiarazione dell'assolvimento dell'obbligo dell'aggiornamento di base e ne può verificare l'effettivo assolvimento richiedendo al socio la relativa attestazione.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale o i Consigli Direttivi Regionali competenti, che organizzano eventi formativi per l'aggiornamento di base o per la formazione continua, rilasciano al socio l'attestato di partecipazione, nel quale deve essere indicato il numero di crediti attribuiti all'evento medesimo.

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

I crediti formativi professionali vengono attribuiti agli eventi formativi secondo la seguente tabella:

1 ora = 1 credito per un minimo di 10 crediti/anno e un massimo di 20 crediti/anno per la frequenza di corsi, seminari, convegni, master ed eventi simili organizzati e gestiti da Istituzioni, Enti Pubblici, Università, ANPE

1 ora = 1 credito per un minimo di 10 crediti/anno e un massimo di 20 crediti/anno per la frequenza di corsi, seminari, convegni, master ed eventi simili organizzati e gestiti da Enti privati, riconosciuti dal Consiglio Direttivo Nazionale ANPE.

1 ora = 3 crediti per un massimo di 15 crediti/anno per la partecipazione agli eventi, di cui ai due punti precedenti, in qualità di relatore.

1 ora = 1 credito per la partecipazione a convegni e congressi nazionali, organizzati dall'ANPE o dalle sue sedi regionali.

10 crediti per attività di docenza nelle materie pedagogiche, educative e formative svolta in corsi organizzati e gestiti da Istituzioni, Università, Enti Pubblici o Privati, questi ultimi riconosciuti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

4 crediti per attività di docenza occasionale e/o di tutoraggio, svolta presso Università o Enti equiparati, nelle materie pedagogiche, educative e formative.

1 credito ogni 4 cartelle per un massimo di 8 crediti per la pubblicazione di libri, articoli e saggi su riviste italiane o estere.

5 crediti per un massimo di 5 crediti per la partecipazione a Commissioni Esaminatrici per concorsi pubblici

1 ora = 1 credito formativo per altre attività riconosciute e/o approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

VERIFICA E CONTROLLO

- Tutte le attività di formazione sono poste sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo Nazionale per il raggiungimento delle finalità precedentemente indicate. Tale coordinamento è volto ad assicurare che lo svolgimento degli eventi formativi sia caratterizzato da ampia diffusione dei programmi tra tutti i soci ANPE, da uniformità di riconoscimento dei crediti formativi professionali e da standard elevati.
- Il Consiglio Direttivo Nazionale può richiedere in qualsiasi momento, con i mezzi e i modi ritenuti più opportuni, gli attestati di partecipazione agli eventi formativi che il socio abbia indicato con la propria autocertificazione, effettuando a campione i relativi controlli.
- Costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele autocertificazione del percorso seguito: la sanzione, commisurata alla gravità della violazione, è comminata con apposito provvedimento disciplinare secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare.
- L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dal Consiglio Direttivo Nazionale al termine del triennio formativo con l'avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato tale inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, nel caso ne ricorrano gli estremi, il Consiglio Direttivo Nazionale delibera l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del socio inadempiente, nel rispetto del vigente Regolamento disciplinare.

MANCATO ADEMPIMENTO E NON RAGGIUNGIMENTO DEI CREDITI.

- 1) L'inosservanza dell'obbligo formativo è da interpretarsi quale mancanza deontologica del socio pedagista nell'esercizio della professione. Tale azione è conseguente all'applicazione dell'art. 1 del Regolamento disciplinare laddove *“Il pedagista che si rende colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi all'esercizio della professione ovvero di fatti contrari ai doveri associativi o agli stessi interessi dell'Associazione ovvero di fatti deontologicamente non corretti è sottoposto a procedimento disciplinare”*.
- 2) In caso di inosservanza dell'obbligo formativo da parte del socio, il Consiglio Direttivo Nazionale pertanto attiva l'avvio del procedimento disciplinare, di cui all'art. 1 del Regolamento disciplinare.
- 3) Il provvedimento disciplinare è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare del socio per le omissioni o azioni che costituiscano violazione di regolamenti o del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico e per il corretto esercizio della professione.

COMUNICAZIONE AL PUBBLICO.

- Il socio può indicare di aver assolto all'obbligo formativo in tutte le forme di comunicazione rivolte ai suoi clienti e al pubblico (corrispondenza, sito internet, targa, biglietti da visita, ecc.).
- Il socio può altresì comunicare ai clienti l'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso l'esibizione dell'attestazione di competenza professionale, rilasciata dal Consiglio Direttivo Nazionale, ai sensi della Legge n. 4/2013.